

**REGOLAMENTO (CE) N. 992/2007 DELLA COMMISSIONE****del 27 agosto 2007****recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33,*Articolo 1*

1. Nell'ambito della gara n. 11/2007 CE, si procede alla vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità.

considerando quanto segue:

L'alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d'intervento degli Stati membri.

(1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato <sup>(2)</sup>, stabilisce, tra l'altro, le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(3)</sup>, e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.

2. La vendita verte su un quantitativo di 693 375,74 ettolitri di alcole a 100 % vol, suddivisi nel modo seguente:

(2) A norma dell'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000, è opportuno procedere a una vendita pubblica di alcole di origine vinica da utilizzare esclusivamente nel settore dei carburanti sotto forma di bioetanolo nella Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire la continuità dell'approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del medesimo regolamento.

a) una partita numerata 123/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

b) una partita numerata 124/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

(3) A partire dal 1° gennaio 1999 e in virtù del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro <sup>(4)</sup>, i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

c) una partita numerata 125/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

d) una partita numerata 126/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 897/2007 (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 20).

<sup>(3)</sup> GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

<sup>(4)</sup> GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

e) una partita numerata 127/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

f) una partita numerata 128/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

g) una partita numerata 129/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;

- h) una partita numerata 130/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
- i) una partita numerata 131/2007 CE di un quantitativo di 39 995 hl di alcole a 100 % vol;
- j) una partita numerata 132/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
- k) una partita numerata 133/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
- l) una partita numerata 134/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
- m) una partita numerata 135/2007 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol;
- n) una partita numerata 136/2007 CE di un quantitativo di 53 380,74 hl di alcole a 100 % vol.

3. Nell'allegato I del presente regolamento, figurano l'ubicazione e i riferimenti delle cisterne che compongono le partite, il quantitativo di alcole contenuto in ogni cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole.

4. Possono partecipare alla gara solo le imprese riconosciute a norma dell'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

#### Articolo 2

La vendita avviene nel rispetto delle disposizioni degli articoli 93, 94, 94 *ter*, 94 *quater*, 94 *quinqies*, 95, 96, 97, 98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

#### Articolo 3

1. Le offerte sono presentate presso gli organismi d'intervento che detengono l'alcole, indicati nell'allegato II, oppure spedite ai rispettivi indirizzi per lettera raccomandata.

2. Le offerte sono inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta per la gara n. 11/2007 CE, utilizzazione di alcole sotto forma di bioetanolo nella Comunità», contenuta a

sua volta nella busta indirizzata all'organismo d'intervento destinatario.

3. Le offerte devono pervenire all'organismo d'intervento destinatario entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 10 settembre 2007.

#### Articolo 4

1. Per essere ricevibile, l'offerta deve essere conforme agli articoli 94 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

2. Per essere ricevibile, al momento della presentazione l'offerta deve contenere:

a) la prova della costituzione, presso l'organismo d'intervento detentore dell'alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol;

b) il nome e l'indirizzo del concorrente, il riferimento al bando di gara e il prezzo proposto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;

c) l'impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni concernenti la gara;

d) una dichiarazione con cui il concorrente:

i) rinuncia a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche del prodotto eventualmente assegnato;

ii) accetta qualsiasi controllo sulla destinazione e sull'utilizzazione dell'alcole;

iii) riconosce che gli incombe l'onere della prova dell'utilizzazione dell'alcole conformemente alle condizioni fissate nel pertinente bando di gara.

#### Articolo 5

Le comunicazioni previste all'articolo 94 *bis* del regolamento (CE) n. 1623/2000, in merito alla gara indetta dal presente regolamento, sono trasmesse alla Commissione all'indirizzo indicato nell'allegato III del presente regolamento.

*Articolo 6*

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all'articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

L'organismo d'intervento fornisce informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli posti in vendita.

Gli interessati possono rivolgersi all'organismo d'intervento per ottenere campioni dell'alcole posto in vendita, che vengono prelevati da un rappresentante dello stesso organismo d'intervento.

*Articolo 7*

1. Gli organismi d'intervento degli Stati membri che detengono l'alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati per accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale. A tal fine, essi possono:

a) avvalersi, mutatis mutandis, delle disposizioni dell'articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000;

b) procedere a un controllo a campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale.

2. Le spese di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 sono a carico delle imprese cui l'alcole è venduto.

*Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 agosto 2007.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

Stato membro e numero della partita	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 (articolo)	Tipo di alcole
Spagna Partita n. 123/2007 CE	Tarancón	B-4	17 271	27	Greggio
		B-5	8 667	27	Greggio
		B-6	24 062	27	Greggio
		Totale	50 000		
Spagna Partita n. 124/2007 CE	Tarancón	A-5	24 837	27	Greggio
		A-9	9 594	27	Greggio
		B-4	7 569	27	Greggio
		B-5	8 000	27	Greggio
	Totale		50 000		
Spagna Partita n. 125/2007 CE	Tarancón	A-9	14 771	27	Greggio
		A-10	24 457	27	Greggio
		B-5	8 000	27	Greggio
		B-1	2 772	27	Greggio
	Totale		50 000		
Spagna Partita n. 126/2007 CE	Tarancón	A-6	24 823	30	Greggio
		C-7	24 883	30	Greggio
		C-8	294	30	Greggio
	Totale		50 000		
Francia Partita n. 127/2007 CE	Viniflor — Longuefuye M <sup>me</sup> Bretaudeau F-53200 Longuefuye	4	22 550	27	Greggio
		5	6 385	27	Greggio
		21	4 645	28	Greggio
		5BIS	16 420	28	Greggio
	Totale		50 000		
Francia Partita n. 128/2007 CE	Viniflor — Longuefuye M <sup>me</sup> Bretaudeau F-53200 Longuefuye	6	22 915	27	Greggio
		22	4 600	27	Greggio
		9	22 485	27	Greggio
	Totale		50 000		
Francia Partita n. 129/2007 CE	Viniflor — Port-la-Nouvelle M. Mortefon Entrepôt d'alcool Avenue Adolphe-Turrel BP 62 F-11210 Port-la-Nouvelle	2	25 715	27	Greggio
		23	1 870	30	Greggio
		2B	13 345	30	Greggio
		2B	7 990	30	Greggio
		2B	1 080	28	Greggio
	Totale		50 000		
Francia Partita n. 130/2007 CE	Viniflor — Port-la-Nouvelle M. Mortefon Entrepôt d'alcool Avenue Adolphe-Turrel BP 62 F-11210 Port-la-Nouvelle	7	11 710	27	Greggio
		5B	2 360	28	Greggio
		7B	640	28	Greggio
		7B	2 200	30	Greggio
		23B	1 895	27	Greggio
		7B	7 790	30	Greggio
		5B	2 645	30	Greggio
		5B	1 525	30	Greggio
		23	3 985	30	Greggio
5	15 250	27	Greggio		
	Totale		50 000		

Stato membro e numero della partita	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 (articolo)	Tipo di alcole
Francia Partita n. 131/2007 CE	DEULEP — PSL F-13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône	B2	39 995	27	Greggio
	Totale		39 995		
Italia Partita n. 132/2007 CE	Cipriani — Chizzola d'Ala (TN)	27a-21a-25a	6 500	27	Greggio
	Dister — Faenza (RA)	127a	4 700	27	Greggio
	I.C.V. — Borgoricco (PD)	6a	2 200	27	Greggio
	Mazzari — S. Agata sul Santerno (RA)	4a-15a	27 800	30	Greggio
	Tampieri — Faenza (RA)	6a-7a-16a	1 500	27	Greggio
	Villapana — Faenza (RA)	4a-2a-10a	7 300	27	Greggio
	Totale		50 000		
Italia Partita n. 133/2007 CE	Bonollo — Paduni (FR)	35a-37a-39a	9 900	27/30	Greggio
	D'Auria — Ortona (CH)	22a-62a-76a-66a-80a-81a	10 900	27	Greggio
	Di Lorenzo-Ponte Valleceppi (PG) — Pontenuovo di Torgiano (PG)	19a-5b-6b-7b	19 000	27/30	Greggio
	S.V.A. — Ortona (CH)	19a	1 900	30	Greggio
	Balice S.n.c. — Valenzano (BA)	1a-13a-14a-15a-16a-45a	8 300	27	Greggio
	Totale		50 000		
Italia Partita n. 134/2007 CE	Bonollo — Paduni (FR)	35a-37a-39a	24 800	27/30	Greggio
	Caviro — Faenza (RA)	15a-6a-8a-5a	22 800	27	Greggio
	Deta — Barberino Val d'Elsa (FI)	7a	2 400	27	Greggio
	Totale		50 000		
Italia Partita n. 135/2007 CE	De Luca — Novoli (LE)	1a-8a-9a	3 400	27	Greggio
	Bertolino — Partinico (PA)	24a-27a	25 000	30	Greggio
	Balice Distill. — San Basilio Mottola (TA)	4a	3 400	27	Greggio
	S.V.M. — Sciacca (AG)	2a-3a-4a-8a-21a-30a-35a-36a-37	4 200	27/30	Greggio
	GE.DIS. — Marsala (TP)	14b	12 000	30	Greggio
	Trapas — Petrosino (TP)	7a	2 000	27	Greggio
	Totale		50 000		
Grecia Partita n. 136/2007 CE	Οινοποιητικός Συνεταιρισμός Μεσσηνίας Πύργος Τριφυλίας (Οινοποιϊτικός Sinetairismos Messinias)	76	454,96	30	Greggio
		77	432,94	30	Greggio
		85	1 782,89	30	Greggio
		86	1 684,51	30	Greggio
		87	1 756,59	30	Greggio
		88	1 753,86	30	Greggio
		95	873,44	30	Greggio
		75	444,79	30	Greggio
		28	904,89	30	Greggio
		80	463,46	30	Greggio
		73	387,14	30	Greggio
		78	27,72	30	Greggio
		15	1 747,04	30	Greggio
		16	1 713,67	30	Greggio
		26	853,18	30	Greggio
		74	427,35	30	Greggio
		17	1 743,76	30	Greggio

Stato membro e numero della partita	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 (articolo)	Tipo di alcole
		94	887,65	30	Greggio
		84	1 786,52	30	Greggio
		79	439,47	30	Greggio
		93	908,63	30	Greggio
		83	1 795,78	30	Greggio
		82	1 758,86	30	Greggio
		12	1 800,87	30	Greggio
		11	1 744,16	30	Greggio
		18	1 707,83	30	Greggio
		13	1 788,73	30	Greggio
		96	827,49	30	Greggio
		81	1 805,07	30	Greggio
		14	1 800,04	30	Greggio
		97	915,07	30	Greggio
		92	908,96	30	Greggio
		99	911,94	30	Greggio
		25	905,06	30	Greggio
		108	432,18	30	Greggio
		107	432,77	30	Greggio
		105	448,22	30	Greggio
		106	441,22	30	Greggio
		27	897,73	30	Greggio
		29	579,19	30	Greggio
		30	667,69	30	Greggio
		19	901,65	27	Greggio
		20	892,07	27	Greggio
		21	900,28	27	Greggio
		22	899,54	27	Greggio
		23	882,32	27	Greggio
		24	653,58	27	Greggio
		89	847,09	27	Greggio
		90	880,83	27	Greggio
		91	856,22	27	Greggio
		98	878,23	27	Greggio
		100	745,61	27	Greggio
	Totale		53 380,74		

## ALLEGATO II

**Organismi d'intervento che detengono l'alcole di cui all'articolo 3**

Viniflor — Libourne	Délégation nationale, 17, avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne cedex [Tel. (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59]
FEGA	Beneficencia, 8, E-28004 Madrid [Tel. (34-91) 347 64 66; fax (34-91) 347 64 65]
AGEA	Via Torino, 45, I-00184 Roma [Tel. (39-06) 49 49 97 14; fax (39-06) 49 49 97 61]
ΟΠΕΚΕΠΕ (Opekepe)	Αχαρνών (Aharon) 241, GR-10446 Atene [Tel. (30-210) 212 4799; fax (30-210) 212 4791]

## ALLEGATO III

**Indirizzo di cui all'articolo 5**

Commissione europea  
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale, unità D-2  
B-1049 Bruxelles  
Fax (32-2) 292 17 75  
E-mail: [agri-market-tenders@ec.europa.eu](mailto:agri-market-tenders@ec.europa.eu)

---